



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*Settore U.T.C.7 Patrimonio - Pubblica Illuminazione-
Ricostruzione - SUAP Commercio - Pianificazione Urbanistica*

- CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE - **In adempimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale** **n. 55 del 10/09/2013**

Con la presente scrittura privata tra:

- Il Geom. Vincenzo Saladino, nato a Menfi il 05/09/1959, Capo Settore Patrimonio - Pubblica Illuminazione- Ricostruzione - SUAP Commercio - Pianificazione Urbanistica, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Menfi, codice fiscale 00233230846, di seguito denominato nel presente atto ("sponsee");

- il signor: **S. R.** nato a () il / / , C.F. e residente a Menfi alla via n. / , in qualità di titolare dello studio dentistico "**Dott. R. S.**" S.a.s "P.IVA /C.F. con sede legale a Menfi alla via Giattini n.79, ("sponsor");

Premesso

- che a seguito di avvisi pubblici per l'affidamento delle aree a verde pubbliche appartenenti al Patrimonio Comunale, identificato al n. 24 dell'elenco allegato al bando di gara, denominato: **Area adiacente C.Palminteri e "Largo Anfiteusi" e via Russia** di mq. 450,00 circa, per la quale non si è avuta partecipazione, ai sensi dell'art. 7. comma 5 (trattativa privata) del Regolamento Comunale, per la sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici, finalizzata alla realizzazione, sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di aree destinate a verde pubblico, approvato dal C.C. nella seduta n. 55 del 10/09/2016, le imprese come sopra generalizzate e/o rappresentate hanno avanzato proposta per la propria candidatura per l'affidamento dell'area suddetta. Pertanto rispondendo ai requisiti richiesti è stata individuata come "sponsor" per l'affidamento dell'area verde sopra descritta, della superficie di mq. 450,00 circa.

si conviene e si stipula quanto segue:

Lo "sponsee" concede allo "sponsor", sopra generalizzato e/o rappresentato, l'affidamento mediante Contratto di sponsorizzazione, dell'area pubblica estesa mq.450,00 circa (n. 24 dell'elenco delle aree), sita in Menfi **C.Palminteri e "Largo Anfiteusi" e via Russia**, per la gestione intesa come realizzazione/valorizzazione/sistemazione e manutenzione del verde pubblico, individuata nella planimetria di progetto allegata alla presente.

Art. 1- La durata della concessione, per la sponsorizzazione dell'area a verde pubblico e di anni 2 (due) a decorrere dalla data della firma del presente contratto.

Art. 2- Lo stato di consistenza e descrittivo dell'area verde pubblico oggetto del contratto è quello risultante dal verbale che sarà redatto in sede di consegna formale congiuntamente da tecnici comunali e dai rappresentanti dello "sponsor" in duplice esemplare di cui uno verrà consegnato ai titolari delle Imprese ed uno resterà agli atti d'Ufficio.

Art. 3- Lo "sponsor" ha l'obbligo di realizzare a sua cura e spese gli interventi riportati nel progetto dai medesimi proposto ed acquisito dal Comune in data 29/01/2021 prot. n.1950 e. Lo "sponsor" potrà apportare all'area verde data in gestione, abbellimenti e miglioramenti dietro presentazione al Comune di successive istanze.

Art. 4- Tutti gli interventi non compresi tra quelli descritti nel progetto redatto a cura e spese dello "sponsor" in conformità all'apposito Regolamento comunale nonché del relativo disciplinare allegato all'avviso pubblico, saranno effettuati dallo "sponsee".

L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere nell'area affidata dandone semplicemente comunicazione allo "Sponsor".

Le aziende e ditte che devono eseguire lavori o opere nell'area affidata (ad esempio scavi per sottoservizi) devono richiedere preventiva autorizzazione agli uffici comunali competenti che provvedono ad informare lo "sponsor" delle autorizzazioni rilasciate.

La gestione e cura dell'area potrà essere attuata direttamente dallo sponsor o da Ditta specializzata nel settore ed avente i requisiti di legge a cui lo sponsor si affida a sue complete spese. Tali affidamenti e i dati identificativi delle imprese devono essere preventivamente comunicate al Comune il quale, in caso in cui ne ravvisi motivate ragioni, può non concedere in nulla osta all'affidamento.

Tutte le operazioni di gestione del verde pubblico vanno eseguite nel rispetto delle normative di tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. I lavoratori impiegati nella gestione devono essere in regola con gli obblighi contributivi ed assistenziali di legge.

Art.5- Ogni variazione significativa dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.

L'area in oggetto mantiene inalterata la sua destinazione e funzione ad uso pubblico, pertanto, la gestione dell'area verde comporta altresì che essa va messa sempre (ad eccezione dei tempi necessari per effettuare i lavori) nella libera disponibilità e godimento di tutta la collettività indistintamente secondo le regole di buon comportamento stabilite dal comune. L'area rimane soggetta all'autorità pubblica comunale in qualunque tempo.

Art. 6- Lo "sponsee", quale contropartita alla sponsorizzazione, consente allo "sponsor" a sua cura e spese di posizionare cartelli pubblicitari nell'area concessa nel numero e dimensioni secondo quanto stabilito dall'art. 5 del predetto Regolamento. La collocazione resta subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni di altri Enti eventualmente competenti e se dovute.

Altresì, sarà cura del comune dare visibilità sul proprio sito internet della collaborazione.

E' in facoltà dello "sponsor" pubblicizzare la sua collaborazione con il comune per la sponsorizzazione dell'area verde, con mezzi e forme adeguate.

Il comune esonera lo "sponsor" dal corrispondere l'imposta sulla pubblicità relativa ai due cartelli suddetti.

Qualora l'area è dotata di rete idrica e/o elettrica, i relativi consumi necessari per la gestione dell'area stessa saranno a carico dell'Amministrazione.

I costi di eventuale estensione della linea idrica o elettrica all'interno dell'area saranno a carico dello "sponsor".

Art. 7- Lo "sponsee" a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

Art. 8- Lo Sponsor assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili ad errori di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevando contemporaneamente il comune.

Il comune si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, in particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive o in caso di violazione del regolamento di sponsorizzazione per la sistemazione e manutenzione di aree verdi pubbliche site nel territorio di Menfi senza che allo "sponsor" sia dovuto alcun indennizzo o risarcimento danni.

Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo Sponsor.

È vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui lo "sponsor" venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo "sponsor" sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Nessun indennizzo spetta allo "sponsor" alla scadenza contrattuale per i miglioramenti o abbellimenti qualsivoglia apportati che rimangono di esclusiva proprietà del comune.

Alla scadenza del presente contratto lo "sponsor" dovrà eliminare i cartelli pubblicitari installati e l'area torna libera e può essere affidata ad altri "sponsor".

Art. 9- Per quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti comunali vigenti.

Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione in caso d'uso.

Letto, si sottoscrive: Menfi li. 17/02/2021

Per il Comune di Menfi



Per la Ditta